

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 592, in data 13 marzo 2009

DISCIPLINARE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A. PER L'APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2009 E DELL'ART. 5 COMMA 2, LETTERA B) DELLA L.R. 27/2006 PER IL SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ALTRE INIZIATIVE DI NATURA ASSISTENZIALE

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata REGIONE, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Capo Servizio credito, partecipazioni e previdenza integrativa, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 592 in data 13 marzo 2009

E

La Società "Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.", di seguito denominata SOCIETA', con sede in Aosta, Piazza Arco Augusto 10, capitale sociale euro 103.292 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta 00658140074, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. RAIMO Fiorentino.

Premesso che:

- ✓ in applicazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 5 della legge regionale n. 1/2009, al fine di incrementare la protezione dei lavoratori dipendenti durante i periodi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, la Regione, per il triennio 2009/2011, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti a favore dei soggetti aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'articolo 6 della l.r. n. 27/2006 che si trovino nelle situazioni di bisogno o difficoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n.1/2009;
- ✓ i rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;
- ✓ con deliberazione della Giunta regionale n. 590 in data 5 marzo 2008 è stato approvato il disciplinare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. finalizzato a regolamentare i rapporti in relazione alle attività svolte dalla società per il conseguimento delle finalità di cui alla l.r. n. 27/2006;

- ✓ con deliberazione della Giunta regionale n. 3010 in data 24 ottobre 2008 sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali, previsti dalla legge regionale n. 27/2006, diretti a fornire garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
- ✓ a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 1/2009, si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente disciplinare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A per definire i criteri e le modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 3 della legge regionale n. 1/2009 per il sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, le parti, come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano il presente disciplinare

Articolo 1 (Oggetto dell'agevolazione)

- 1) L'agevolazione consiste nell'apertura di un'apposita posizione individuale transitoria, presso la Società contraente, a favore degli iscritti ai fondi pensione/forme pensionistiche complementari che ne facciano richiesta e in possesso dei requisiti elencati negli articoli successivi. In particolare, stante l'assenza di versamenti contributivi da parte dell'iscritto al fondo pensione o forma pensionistica complementare nelle situazioni di bisogno o di difficoltà individuati dalla l.r. 1/2009, al fine di garantire, nei corrispondenti periodi, continuità ai versamenti contributivi del lavoratore, la Regione interviene effettuando l'accantonamento su detta posizione di importi, determinati ai sensi del successivo articolo 7 mediante l'utilizzo delle disponibilità del fondo di dotazione previsto dalla l.r. 27/2006.
- 2) Gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2009 sono finalizzati, limitatamente al triennio 2009/2011, al sostegno dei versamenti a favore dei soggetti aderenti ai fondi pensione/forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 6 della l.r. 27/2006 che si trovino nelle situazioni di bisogno o difficoltà, che derivano da una delle condizioni di cui al punto 5 dell'articolo 3 del presente disciplinare.

Articolo 2 (Requisiti)

Per fruire dell'agevolazione in argomento, sono previste due diverse tipologie di requisiti, il cui possesso deve essere dimostrato da parte dei richiedenti in due diversi momenti:

- a) requisiti richiesti ai fini della presentazione della domanda (“requisiti ai fini della presentazione della domanda”);
- b) ulteriori requisiti che l'iscritto deve possedere al momento della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche complementari necessari per poter fruire dell'erogazione dell'agevolazione (requisiti ai fini dell'erogazione dell'agevolazione).

Articolo 3

(Requisiti ai fini della presentazione della domanda)

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1) del presente disciplinare i soggetti che, nel momento dell'insorgenza delle situazioni di bisogno o difficoltà ivi indicati, si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) adesione ad un fondo pensione di cui all'art. 3 del d.lgs. 124/1993 o ad una delle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3 c.1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs. 252/2005 (previsto da art. 6 c. 1 l.r. 27/2006) da almeno 18 mesi;
- 2) continuità dei versamenti al fondo pensione/forma pensionistica complementare durante i 12 mesi precedenti al verificarsi della situazione di bisogno o difficoltà, ad esclusione dei casi per i quali la mancanza di contributi derivi da un'inadempienza del/dei datore/i di lavoro competente/i e/o nei casi indicati al successivo punto 5;
- 3) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - ✓ residenza in un comune della regione;
 - ✓ esercizio nel territorio regionale della propria attività lavorativa e professionale per almeno 9 mesi nell'anno solare precedente a quello dell'insorgenza della situazione di bisogno o difficoltà;
 - ✓ rapporto di lavoro con imprese con unità operative stabili nel territorio regionale;
- 4) un reddito complessivo del nucleo familiare, al netto delle imposte sul reddito, non superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro, con riferimento all'ultima dichiarazione fiscale presentata;
- 5) presenza di situazioni di bisogno o difficoltà da parte dell'iscritto al fondo pensione/forme pensionistiche complementari, che comportano una riduzione parziale o totale della contribuzione da parte dello stesso alla previdenza complementare derivante da:
 - 5a iscrizione alle liste di disoccupazione o alle liste di mobilità, da intendersi come situazioni nelle quali il lavoratore è effettivamente in uno stato di cessazione dell'attività lavorativa e per le quali non percepisce alcun intervento a sostegno del reddito da parte dell'Inps;

- 5b fruizione, da almeno due mesi, della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione per l'edilizia per eventi metereologici, limitatamente alla contribuzione minima prevista a carico del lavoratore dal contratto di lavoro;
- 5c fruizione della cassa integrazione straordinaria;
- 5d malattia che si prolunghi oltre il periodo indennizzato da parte del datore di lavoro, limitatamente ai periodi per i quali la retribuzione è ridotta o assente;
- 5e congedo parentale limitatamente ai periodi per i quali la retribuzione è ridotta o assente.

Articolo 4

(Requisiti ai fini dell'erogazione dell'agevolazione)

- 1) Al momento della maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione, come definito al successivo articolo, la Società provvederà a far confluire la posizione transitoria, il cui importo complessivo non sia inferiore a 50,00 euro, rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione, nella posizione individuale del soggetto presso il fondo pensione/forma pensionistica complementare, purché l'iscritto risulti essere in possesso dei requisiti di seguito elencati al comma 2.
- 2) L'erogazione effettiva dell'incentivo al momento di cui sopra è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 5 del presente disciplinare:
 - a) residenza nel territorio regionale o in alternativa esercizio nel territorio regionale della propria attività lavorativa e professionale per un arco temporale non inferiore ai 3/5 dell'intero periodo di vita lavorativa determinato con riferimento ai diversi momenti di maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche complementari;
 - b) persistenza della posizione previdenziale complementare con un'anzianità complessiva di almeno anni 15.

La posizione dell'iscritto, comprensiva della posizione transitoria confluita, sarà assoggettata alle regole in materia di Irpef con riferimento alle somme erogate a titolo di previdenza complementare.

Il soggetto richiedente deve certificare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante autocertificazione limitatamente al requisito della residenza e mediante apposita documentazione giustificativa per quanto riguarda l'esercizio nel territorio regionale della propria attività lavorativa e professionale e la persistenza della posizione previdenziale complementare. La Società provvede alla verifica secondo le modalità disciplinate dalla normativa regionale di tempo in tempo vigente, dei dati autocertificati dai singoli richiedenti e della documentazione presentata per certificare le particolari situazioni di bisogno e difficoltà.

Qualora il soggetto non risulti essere in possesso dei requisiti sopracitati le somme del conto individuale, appositamente aperto per il sostegno dei versamenti contributivi, acceso presso la società, sono recuperate nel fondo di dotazione.

Articolo 5
(Maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione)

- 1) Per il lavoratore privato: la maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione avviene:
 - 1 a seguito della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari ovvero:
 - 1a) al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con il periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare definito da ciascun fondo pensione/forma pensionistica complementare;
 - 1b) in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, su richiesta dell'aderente, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - 2 a seguito di riscatto consentito nelle seguenti situazioni:
 - 2a) nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - 2b) in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In tale evenienza l'intera posizione individuale maturata è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.

Nei casi di cui ai punti 1b), 2a) e 2b) non è richiesto, ai fini della liquidazione della posizione transitoria, il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente disciplinare.

- 2) Per il lavoratore pubblico: la maturazione del diritto all'erogazione dell'agevolazione avviene:
 - 1 a seguito della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari ovvero:
 - 1a) al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con il periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare definito da ciascun fondo pensione/forma pensionistica complementare (prestazioni pensionistiche di vecchiaia);
 - 1b) in caso di cessazione dell'attività lavorativa, sempreché concorrano i requisiti del periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare, definito da ciascun fondo pensione/forma pensionistica complementare, e di un'età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza (prestazioni pensionistiche per anzianità);

2 a seguito di riscatto consentito in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione/forma pensionistica complementare prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ove la posizione individuale dello stesso sia riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.

Limitatamente al punto 2), non è richiesto, ai fini della liquidazione della posizione transitoria, il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 6

(Modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 3)

1) PROCEDURE PER I SOGGETTI ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE CONVENZIONATO/FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE CON LA SOCIETA'

Per poter fruire degli interventi di cui al presente disciplinare, il lavoratore deve presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato, al Fondo pensione di appartenenza, convenzionato con la Società. Il Fondo trasmetterà alla Società la domanda e la documentazione giustificativa, attestando il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3 del presente disciplinare.

L'istruttoria delle domande è effettuata dalla Società, che provvede a verificare la completezza, la regolarità delle domande presentate, il possesso dei requisiti soggettivi e a proporre la concessione degli interventi al Comitato di cui all'articolo 3 del disciplinare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Servizi previdenziali sottoscritto in data 11 marzo 2008.

La Società provvede alla verifica, secondo le modalità disciplinate dalla normativa regionale di tempo in tempo vigente, dei dati autocertificati dai singoli richiedenti e della documentazione presentata per certificare le particolari situazioni di bisogno e difficoltà.

La Società trasmette mensilmente un elenco riassuntivo degli atti deliberativi alla struttura competente della Regione.

2) PROCEDURE PER I SOGGETTI ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE NON CONVENZIONATO CON LA SOCIETA'

I soggetti iscritti ad un fondo pensione/forma pensionistica complementare non convenzionato con la Società possono accedere agli interventi summenzionati, presentando apposita domanda alla Società, corredata dalla documentazione

richiesta e indicando il fondo pensione/forma pensionistica complementare presso il quale il soggetto richiedente è iscritto.

Al fine di semplificare le procedure per l'attuazione degli interventi per il sostegno dei versamenti contributivi, la Società è autorizzata a stipulare appositi accordi con i fondi pensione/forme pensionistiche complementari non convenzionati.

Articolo 7 (Entità degli interventi)

Gli interventi di sostegno nei confronti dei soggetti beneficiari in situazioni di bisogno o difficoltà, a qualsiasi titolo purché ricompresi nelle casistiche di cui al punto 5 dell'articolo 3 del presente disciplinare, hanno durata non superiore a undici mesi per ciascun anno solare limitatamente al periodo individuato dalla legge regionale n. 1/2009 (triennio 2009/2011). Il numero di mesi per cui spetta l'intervento è determinato con riferimento a ciascuna domanda presentata, dividendo per trenta il numero complessivo di giorni rientranti nelle casistiche, per i quali l'iscritto richiede di fruire degli interventi, escludendo dal computo eventuali resti.

Gli incentivi consistono nella concessione di somme mensili pari al valore medio di quelle versate dagli interessati nel corso dell'anno precedente all'insorgenza delle situazioni di bisogno o difficoltà, esclusi eventuali versamenti volontari.

Gli incentivi concessi sono accantonati sulla posizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente disciplinare presso la Società, nell'ambito del fondo di dotazione, e sono rivalutati sulla base del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

Articolo 8 (Termini e decorrenza)

Le disposizioni inerenti gli interventi di sostegno ai versamenti contributivi di cui all'articolo 1) del presente disciplinare decorrono a far data dal 1° gennaio 2009 e riguardano il periodo 1/1/2009 – 31/12/2011. In particolare saranno prese in considerazione tutte le situazioni di bisogno o difficoltà, qualora ricomprese nel periodo di cui sopra.

Articolo 9 (Oneri)

Gli interventi per il sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti che versino in particolari situazioni di bisogno e difficoltà sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di dotazione previsto dall'articolo 7 comma 1, della l.r. 27/2006 e costituito ai sensi dell'articolo 4 del disciplinare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Servizi previdenziali sottoscritto in data 11 marzo 2008.

Articolo 10
(Norme fiscali)

La Società, nel riconoscere ai lavoratori iscritti ai fondi pensione/forme pensionistiche complementari gli incentivi di cui sopra, opera in nome e per conto della Regione e le somme riconosciute a tale titolo sono da considerarsi pertanto, in base a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, numero 3) del DPR 633/1972, fuori campo I.V.A..

Aosta,

| | |
|--|--|
| <i>IL CAPO DEL SERVIZIO CREDITO, PARTECIPAZIONI E PREVIDENZA INTEGRATIVA Valter MOMBELLI</i> | <i>IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' Fiorentino RAIMO</i> |
|--|--|